



indennità anzianità, amministrato con le stesse norme del fondo di previdenza, per il prelievo della differenza fra indennità di anzianità e valore economico delle assicurazioni o capitalizzazioni, quando le indennità superavano l'anzianità detto valore.

Il Fondo di integrazione, alimentato dal 5% dei contributi unici; dal 10% dei contributi annui e da altri proventi previsti dall'accordo stesso, fu di fatto affidato all' I. N. A. I., che al riguardo ha effettuato un vero e proprio servizio di cassa, tenendo sempre separati i conti da quelli delle assicurazioni e delle capitalizzazioni.

I termini del suddetto accordo furono sanciti a norma di legge nel 1948 con il D. P. n. 1460 del 1. luglio; che all'art. 9 sancì la costituzione del Fondo di integrazione.

In dipendenza del contratto collettivo nazionale 31 dicembre 1939, che decise a 30/30 la indennità di licenziamento per l'intera categoria a partire dall'1 gennaio 1943, e del vertiginoso aumento delle retribuzioni manifestatosi negli anni successivi alla guerra, il divario fra le indennità di anzianità e le somme garantite dalle assicurazioni (o capitalizzazioni) è andato fortemente au-